

## **Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 8044/2020**

Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex artt. 616 o 618 c.p.c. di rimessione ad altro giudice o di prosecuzione innanzi a sé della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.

Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 o dell'art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8044 del 22/04/2020 (Rv. 657580 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_042](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_616](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_618](#)

---

**Competenza**

**Incompetenza**

**Valore**

**Territorio**

**Funzionale**

**Corte**

**Cassazione**

**8044**

**2020**